








Raffronto contratto a tempo determinato / somministrazione a tempo determinato post decreto dignità a decorrere dal 01/11/2018 → termine del periodo transitorio

	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
DURATA MASSIMA 	Max 12 mesi senza obbligo di causale. Fino a 24 mesi (compresi eventuali proroghe e rinnovi) con obbligo di indicare la causale	Max 12 mesi senza obbligo di causale. Fino a 24 mesi (comprese eventuali proroghe e rinnovi) con obbligo di indicare la causale . In caso di rinnovo la causale deve essere sempre indicata, indipendentemente dalla durata del rinnovo.
CAUSALE 	<ul style="list-style-type: none"> - Esigenze temporanee e oggettive non riconducibili all'attività ordinaria; - Esigenze connesse a incrementi significativi e non programmabili dell'attività; - Esigenze sostitutive; 	<ul style="list-style-type: none"> - Esigenze temporanee e oggettive non riconducibili all'attività ordinaria; - Esigenze connesse a incrementi significativi e non programmabili dell'attività; - Esigenze sostitutive; La causale si applica esclusivamente all'utilizzatore.
N. PROROGHE	4	6
LIMITI NUMERICI 	Max 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipula dei contratti	Max 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipula dei contratti in forza presso l'utilizzatore (30% anche in caso di sommatoria di lavoratori a termine e somministrati).



Raffronto contratto a tempo determinato / somministrazione a tempo determinato post decreto dignità a decorrere dal 01/11/2018 → termine del periodo transitorio

	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
CASI DI ESCLUSIONE LIMITI NUMERICI 	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione; - Fase di avvio nuove attività; - Imprese start up innovative; - Attività stagionali; - Lavoratori > 50 anni 	<ul style="list-style-type: none"> - assunzione lavoratori in mobilità - disoccupati da almeno 6 mesi - percettori ammortizzatori sociali - svantaggiati + molto svantaggiati - ipotesi individuale dai CCNL, territoriali e aziendali - lavori stagionali art.21 c.2
STOP & GO 	SI (10/20 giorni a seconda della durata del primo contratto)	NO
DIRITTO DI PRECEDENZA 	SI Se contratto a T.D. > 6 mesi il lavoratore ha diritto di precedenza per il 12 mesi successivi al termine della sua attività sulle assunzioni a tempo indeterminato	NO
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 0,5% 	SI	SI

